



ART. 1 (Denominazione e sede)

E' costituita con sede nella regione Piemonte l'organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) denominata ASSOCIAZIONE ITALIANA MALATTIA DI CHARCOT-MARIE-TOOTH (AICMT), di seguito detta "Associazione".
I contenuti e la struttura dell'organizzazione sono democratici.

ART. 2 (Finalità)

L'associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e persegue in modo esclusivo finalità di solidarietà sociale.

L'Associazione ispira la propria azione ai principi del volontariato e della solidarietà nei confronti delle persone affette dalla malattia di Charcot-Marie-Tooth e di altre neuropatie simili;

Le finalità che si propone sono in particolare:

- a) promuovere iniziative utili a soddisfare i bisogni delle persone affette e delle loro famiglie;
- b) operare nel settore dell'assistenza sociale e socio sanitaria, della formazione e della tutela dei diritti civili per l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;
- c) promuovere e sostenere progetti, iniziative e attività di ricerca scientifica;
- d) promuovere la raccolta di dati statistici e agire come centro di raccolta, classificazione e distribuzione di informazioni scientifiche, e di qualunque altro tipo, sulla malattia di Charcot-Marie-Tooth e altre neuropatie simili;
- e) ricevere donazioni e sottoscrizioni, raccogliere fondi da utilizzarsi per il raggiungimento dei fini statuari;
- f) promuovere, sostenere e gestire progetti per la diagnosi clinica, la consulenza genetica, la riabilitazione, il sostegno psicologico delle persone affette da malattia di Charcot-Marie-Tooth e altre neuropatie simili;
- g) promuovere l'istituzione e/o la gestione diretta di Centri socio-sanitari, di servizi socio-assistenziali in favore di pazienti affetti, anche in regime di convenzione con Enti Pubblici.

Costituiscono attività connesse, in quanto accessorie a quelle sopraelencate:

- Curare e produrre pubblicazioni, riviste, notiziari di informazione e di aggiornamento su argomenti culturali e scientifici che rientrino nelle aree di interesse istituzionale;
- Fornire consulenze di esperti;
- Promuovere iniziative di formazione e di aggiornamento con seminari, laboratori, convegni, corsi.

L'Associazione, per il raggiungimento dei suoi scopi, potrà assumere e organizzare tutte le iniziative necessarie al conseguimento dello scopo istituzionale.

ART. 3 (Soci)

Possono aderire all'Associazione:

- le persone affette da malattia di Charcot Marie Tooth
- familiari ed amici di pazienti affetti

- operatori sanitari
- coloro che non rientrando nelle tre categorie sopracitate, motivino in modo circostanziato il loro interesse nel divenire soci della Associazione.

Tutti i soci si impegnano a svolgere attività di volontariato per il raggiungimento degli obiettivi descritti all'art.2 del presente Statuto.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare l'attività di volontariato che è disponibile a svolgere all'interno dell'associazione. L'eventuale rigetto della richiesta di ammissione deve comunque essere motivato. La qualifica di socio non è temporanea.

ART. 4

(Diritti e doveri dei soci)

I soci maggiorenni hanno il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti interni, e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione; hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di essere rimborsati per le spese sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.

I soci devono prestare attività di volontariato preventivamente concordata con il Consiglio Direttivo; devono rispettare il presente statuto e i suoi regolamenti interni. I soci svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro.

L'eventuale rigetto della richiesta di ammissione deve comunque essere motivato.

ART. 5

(Recesso ed esclusione del socio)

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. L'esclusione di un socio viene deliberata dal Consiglio Direttivo, nei confronti del socio che:

- non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
- svolga attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato. Ad essa è possibile opporsi ricorrendo alla Assemblea dei Soci, tramite lettera scritta, entro 30 giorni dalla notifica di avvenuta esclusione da parte del consiglio direttivo.

ART. 6

(Organi amministrativi)

Gli organi amministrativi dell'associazione sono:

- Assemblea dei soci;
- Consiglio direttivo;
- Presidente;



Gli organi amministrativi sono liberamente eleggibili secondo il principio del voto singolo di cui all'articolo 2538 comma 2 del codice civile (principio già contenuto nel previgente art.2532 comma 2 codice civile).

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a titolo gratuito.

ART. 7

(Assemblea dei soci)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci. Essa è sovrana.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante comunicazione via posta elettronica (da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori); l'avviso di comunicazione dovrà essere pubblicato con le medesime modalità in modo visibile anche sul sito web dell'Associazione. I soci saranno avvisati via posta elettronica delle eventuali deliberazioni. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

L'assemblea dei soci può essere anche tenuta per via telematica. In tal caso i soci, previo accertamento della loro identità da parte del Presidente, possono partecipare alla riunione dell'assemblea utilizzando mezzi telematici che consentano la partecipazione anche da diverse sedi.

E' ammessa la delega ad altro socio già avente diritto di voto; ogni socio può assumere non più di due deleghe.

ART. 8

(Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea deve:

- approvare il rendiconto economico consuntivo e preventivo annuale contenente le linee programmatiche generali dell'attività dell'Associazione entro il quarto mese dalla scadenza dell'anno sociale (che ha durata dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno); approvare il regolamento interno, se esistente;
- eleggere il Consiglio Direttivo;
- deliberare su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

ART. 9

(Validità Assemblee)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno ma almeno a distanza di un'ora dalla prima, qualunque sia il numero dei presenti

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Per modificare lo statuto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 10

(Consiglio direttivo)

Il consiglio direttivo è composto da un numero minimo di tre membri ad un massimo di sette, eletti dall'assemblea tra i propri componenti. Il Presidente fa parte del consiglio direttivo. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto economico consuntivo e preventivo.

Il consiglio direttivo resta in carica per 4 anni dal momento della sua elezione. I suoi membri sono ri-eleggibili.

ART. 12

(Presidente)

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie. Egli è eletto dalla Assemblea dei Soci insieme al Consiglio Direttivo e il suo incarico ha pari durata: 4 anni. A 30 giorni dalla scadenza del suo incarico e di quello Direttivo è suo compito convocare l'assemblea dei soci per una nuova elezione. Anche il ruolo del Presidente è ri-eleggibile.

ART. 13

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- a) contributi, donazioni e lasciti;
- b) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi del D.lgs. 266/91.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

I fondi sono depositati presso l'Istituto di credito Unicredit o di altro stabilito dal Consiglio Direttivo.

Ogni operazione finanziaria è disposta con firma del presidente. Ogni quota o contributo associativo, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, è intrasmissibile e non rivalutabile.

Art. 14

Rendiconti Economici e Finanziari annuali

Ogni anno devono essere redatti, a cura del consiglio direttivo i Rendiconti Economici e Finanziari preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea che lo dovrà approvare a maggioranza di voti dei presenti.

Art. 15

Modifiche allo Statuto

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno cinque soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con il voto favorevole della maggioranza dei 2/3 degli aderenti all'organizzazione, tranne che per la variazione della sede legale per la quale è sufficiente la maggioranza semplice dei presenti all'assemblea.

ART. 16

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea con le modalità di cui all'art.9 ed in tal caso il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a finalità di utilità sociale.

L'associazione avrà l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in causa di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 17

(Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

ai sensi della L. 460/97 esente da bollo

Collaudo 16/10/2013

Il Presidente
Paolo Gatti



Registrazione RIVOLI 17011/2013
al N. 7368
Esatt. Euro 168,00 (cento sessantotto euro)
Il Funzionario